COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Approvato con Deliberazione C. C. n° 2 del 27/01/1998 Modificato con Deliberazione C. C. n° 36 del 28/06/2002 Modificato con Deliberazione C. C. n° 42 del 25/06/2013 Modificato con Deliberazione C. C. n° 22 del 21/04/2015

Art. 1

Commissioni Consiliari Permanenti

- 1. Sono istituite le commissioni consiliari permanenti all'interno del Consiglio Comunale; le stesse sono costituite entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio in relazione alle seguenti materie:
- I^ COMMISSIONE Affari Generali-Personale-Bilancio -Risorse Economiche-Attività Economiche-Pubblica Sicurezza-Servizi informatici;
- 2^ COMMISSIONE Politiche sociali-Politiche giovanili-Volontariato-Rapporti con ASL-Pubblica istruzione-Cultura-Sport-Turismo;
- 3^ COMMISSIONE Urbanistica-Lavori pubblici-Traffico-Ambiente-Verde pubblico-Patrimonio.
- 2. Il Consiglio Comunale può modificare le competenze delle commissioni e istituirne di nuove.
- 3. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono composte da 6 membri ciascuna garantendo il principio di pari opportunità tra uomini e donne e quindi la presenza di entrambi i sessi; per la validità delle sedute occorre la presenza della metà dei componenti.
- 4. La composizione delle singole commissioni è determinata dai provvedimenti deliberativi di nomina sulla base degli accordi tra i gruppi consiliari nel rispetto del criterio proporzionale globale. La nomina, previa designazione dei singoli gruppi consiliari, viene effettuata dal Consiglio Comunale con votazione palese.
- 5. Il Sindaco e gli Assessori non possono far parte delle Commissioni Consiliari Permanenti.
- 6. Ogni Commissione elegge nel proprio seno un Presidente.
- 7. Ai membri della Commissione spettano i benefici cui alla L. 816/85 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Competenze

- 1. Le Commissioni Consiliari Permanenti svolgono attività di studio, elaborazione e istruttoria relativamente ai principali provvedimenti che verranno sottoposti all'esame del Consiglio Comunale.
- 2. L'assegnazione delle proposte di provvedimento alle singole commissioni è effettuata dal Sindaco con riferimento alle materie cui all'art. 1 comma 1.
- 3. Ogni commissione può assumere iniziative per la trattazione di argomenti che rientrino nell'ambito delle proprie competenze, formulando specifiche proposte al Consiglio Comunale e chiedendone la discussione.

Art. 3

Convocazione

1. Il Presidente convoca la commissione, stabilisce l'ordine del giorno e fissa la data della riunione.

- 2. La convocazione deve avvenire per avviso scritto con indicazione del giorno, ora e luogo della riunione nonché dell'ordine del giorno da trattare. La convocazione deve essere recapitata almeno cinque giorni prima della riunione fatte salve le convocazioni urgenti per le quali sono sufficienti solo 24 ore.
- 3. Il Presidente cura la redazione verbale della riunione con la collaborazione degli altri membri della commissione.
- 4. Ogni singolo membro della commissione può proporre argomenti da trattare che rientrino nelle competenze della stessa.
- 5. Su richiesta di un terzo dei membri della commissione il Presidente deve disporne la convocazione entro 10 giorni dalla presentazione della stessa al Protocollo Generale del Comune.
- 6. Copia dell'avviso della convocazione cui ai commi 2 e 5 deve essere trasmessa al Sindaco, alla Giunta Municipale ed ai Capi Gruppo Consiliari.
- 7. Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla convocazione ed al deposito degli atti i Presidenti faranno riferimento all'U.O.S. Segreteria.

Art. 4

Svolgimento delle riunioni

- 1. Le riunioni delle commissioni sono, di regola, pubbliche e si svolgono in locali delle sedi comunali, principale o distaccata, secondo l'indicazione del Presidente. La data e l'ordine del giorno delle convocazioni vengono perciò resi noti sul sito istituzionale del Comune, così come dopo le sedute verranno ivi pubblicati anche i relativi verbali.
- 2. Solo nel caso di problemi specifici riguardanti fatti o persone, la cui discussione può essere particolarmente delicata, il Presidente stabilisce che la commissione operi in seduta segreta.
- 3. Nel caso che la commissione lo ritenga opportuno alle riunioni possono essere invitati il Sindaco, gli Assessori, i Capigruppo nonché funzionari, dipendenti dell'Ente ed eventuali soggetti esterni, che hanno diritto alla verbalizzazione dei propri interventi al pari dei componenti effettivi.
- 4. Il verbale della riunione, redatto in maniera succinta e con le modalità cui all'art. 3 comma 3 del presente regolamento, viene depositato presso l'U.O.S. Segreteria.

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

- 1. Le disposizioni cui all'art. 1 comma 1, in relazione ai termini temporali, non si applicano per quanto riguarda la prima costituzione successiva all'approvazione del presente regolamento.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale ed è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni.